



Il Presidente della Repubblica

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”*, e, in particolare, l’articolo 11;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante *“Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante *“Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

VISTO il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante *“Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

VISTO il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante *“Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21 e, in particolare, l’articolo 2, comma 2, il quale stabilisce che *“Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 è nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. [...] Al compenso del Commissario si provvede ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130”*;

VISTO, altresì, l’articolo 38 del citato decreto-legge n. 109 del 2018, come modificato dall’articolo 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 3 del 2023, il quale, al comma 2, prevede che al Commissario straordinario di Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 si applicano le disposizioni del citato decreto-legge n. 189 del 2016;

VISTO, altresì, l’articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 3 del 2023, che ha introdotto, all’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 1-ter, il quale prevede che *“Con riferimento agli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) , n. 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario ad acta di cui all’articolo 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”*;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”*, e, in particolare, l’articolo 17, il quale stabilisce che *“[...] il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e la Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 sono autorizzati, anche in deroga ai termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti con scadenza al 31 dicembre 2023, quali soggetti attuatori, a dare continuità agli interventi del Fondo nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016 [...]”*;

VISTO l’articolo 1, comma 570, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 - bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”*, il quale prevede che *“Allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione del processo di ricostruzione, il termine della gestione straordinaria di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2026 [...]”*;



Il Presidente della Repubblica

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il cui articolo 5, comma 5, stabilisce che lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito ai titolari di incarichi elettivi può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ed eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta;

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2018, recante *"Modalità applicative degli obblighi di trasparenza in PCM, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 33/2013"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, con il quale, da ultimo, il senatore dott. Guido Castelli è stato confermato fino al 31 dicembre 2025 nell'incarico di Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data del 24 agosto 2016, conferito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 3 del 2023;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante *"Disciplina della proroga degli organi amministrativi"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444;

CONSIDERATO che il citato incarico commissoriale è venuto a scadenza il 31 dicembre 2025 e che il relativo regime di *prorogatio* termina il 14 febbraio 2026;

VISTA la nota n. 36423 del 17 novembre 2025, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri ha avviato il procedimento concernente la nomina in parola e chiesto al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare l'avviso di competenza in ragione delle deleghe conferitegli ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022;

VISTA la nota n. 3559 del 22 dicembre 2025, con la quale il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare ha espresso parere favorevole alla conferma del senatore Guido Castelli nell'incarico di Commissario straordinario in parola;

RITENUTO di procedere alla conferma del senatore Guido Castelli nell'incarico di Commissario straordinario in parola, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, senza interruzione rispetto al precedente decreto di nomina, al fine di garantire continuità nello svolgimento dell'attività di ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

VISTO il *curriculum vitae* del senatore dott. Guido Castelli;

VISTA la dichiarazione resa dal senatore dott. Guido Castelli, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, concernente l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, nonché, di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, in relazione all'incarico in parola;

SENTITO il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, concernente la nomina del senatore dott. Guido Castelli a Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016, adottata nella riunione del 12 gennaio 2026;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri;

DECRETA



Il Presidente della Repubblica

ART. 1



1. L'incarico di Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, da ultimo, confermato al senatore dott. Guido Castelli, con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 3 del 2023, è confermato, ulteriormente, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026.
2. Il Commissario straordinario svolge direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.

ART. 2

1. Per lo svolgimento dell'incarico di cui all'articolo 1 non è previsto alcun compenso.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per il controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Dato a **ROMA** Addì **14 GEN. 2026**



**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE**

**UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE**

VISTO E ANNOTATO 18/1/2026

Roma, 16.01.2026

IL REVISORE

IL DIRETTORE

